

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

I testi fondamentali commentati con la dottrina
e annotati con la giurisprudenza

CODICE DEL CONSUMO

E NORME COLLEGATE

a cura di

Vincenzo Cuffaro
Angelo Barba – Andrea Barenghi

VI Edizione

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Sezione non inclusa

Curatori

Vincenzo CUFFARO

Angelo BARBA

Andrea BARENGHI

Elenco degli Autori

D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo

Mario ALBANO	(67- <i>quater decies</i> -67- <i>sexies decies</i>)
Roberta ANGELINI *	(18)
Lara ATTADEMO	(4-11) (13-16)
Angelo BARBA	(67- <i>septies decies</i> -67- <i>octies decies</i>) (67- <i>vicies semel</i>) (143)
Andrea BARENGHI	(33-39) (142)
Ettore BATTELLI	(48-49) (50-51)
Vincenzo CAVALLO *	(102-111) (113)
Giuseppe CHINÈ	(1-3)
Massimo D'AURIA	(44-47)
Stefania D'OVIDIO	(135- <i>terdecies</i> -135- <i>sexiesdecies</i>) (135- <i>vicies ter</i> § 1, 4)
Sara DE LUCIA	(135- <i>septiesdecies</i> -135- <i>vicies</i>) (135- <i>vicies bis</i> -135- <i>vicies ter</i> § 2-3)
Francesco DELFINI	(68)
Mario ERMINI	(72-80) (81- <i>bis</i>)
Francesca Romana FELEPPA	(101)
Maria Luisa GAMBINI	(135- <i>octies</i>) (135- <i>vicies semel</i>)
Stefano GATTAMELATA	(136-138)
Andrea GENTILI	(28-31)
Gina GIOIA	(66-66- <i>bis</i> con Flavio PETROCELLI)
Claudia GIUSTOLISI	(67- <i>bis</i> -67- <i>ter</i>) (67- <i>novies decies</i> - 67- <i>vicies</i>)
Laura LA ROCCA *	(24-26)
Massimo LASCIALFARI	(69-71)
Francesco LONGOBUCCO	(66- <i>ter</i>) (66- <i>quinquies</i>)
Marta MAGLIULO	(141) (141- <i>sexies</i> -141- <i>nomies</i>)
Arturo MANIACI	(128-135- <i>septies</i>)
Fabiola MASSA	(19-23)
Roberta MASSARELLI	(135- <i>nomies</i> -135- <i>duodecies</i>)
Antonella MASSARO	(12) (17-17- <i>bis</i>) (32) (81) (112)
Flavio PETROCELLI	(66-66- <i>bis</i> con Gina GIOIA) (66- <i>quater</i>) (67)
Carlo PILLA	(52-59) (67- <i>duodecies</i> -67- <i>ter decies</i>)
Mario RENNA	(114-127)
Marco RIZZUTI	(60-63)
Ramon ROMANO	(64-65)
Susanna SANDULLI	(49- <i>bis</i>)
Serena STELLA *	(27-27- <i>quater</i>)

Francesco TOTARO	(67- <i>quater</i> -67- <i>undecies</i>)
Beatrice ZUFFI	(140- <i>bis</i> -140- <i>quaterdecies</i>) (141- <i>bis</i> -141- <i>quinquies</i>) (141- <i>decies</i>)

D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice del turismo

Chiara ALVISI	(46)
Francesco BOLDRIN	(38-39) (45)
Francesco CECCHINI	(51- <i>septies</i> -51- <i>novies</i>)
Alessio CLARONI	(41)
Valeria CONFORTINI	(47-49)
Ilaria MALAGUTI	(44) (50) (51- <i>quater</i>)
Anna MONTESANO	(51-51- <i>ter</i>)
Massimiliano MUSI	(40)
Elena ORRÙ	(42-43)
Tommaso PELLEGRINI	(51- <i>quinquies</i> -51- <i>sexies</i>)
Giorgia TASSONI	(1) (32-37)
Paola VALORE	(52-53)

D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, Commercio elettronico

Teresa AMMIRABILE	(11) (18)
Francesco DELFINI	(Introduzione) (2-7) (12-13) (20)
Gabriele MANDELLI	(14-16)
Antonella MASSARO	(21)
Giovanni MICCOLIS	(10) (19)
Blanca SAAVEDRA SERVIDA	(1) (17)
Filippo SODDU	(8-9)

D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico in materia bancaria e creditizia

Ettore BATTIELI	(128- <i>bis</i> -128- <i>ter</i>)
Luca CRISCUOLO *	(126- <i>noviesdecies</i>) (126- <i>vicies quater</i>)
Emanuela GAGLIANI CAPUTO	(120- <i>quinquiesdecies</i>)
Giovanni GIGLIOTTI	(40-40- <i>bis</i>) (120- <i>bis</i> -120- <i>quater</i>) (121-126)
Gabriella GIMIGLIANO	(126- <i>bis</i> -126- <i>novies</i>)
Claudia GIUSTOLISI	(126- <i>decies</i> -126- <i>octiesdecies</i>)
Rosario GRASSO *	(126- <i>vicies semel</i> -126- <i>vicies ter</i>)
Laura LA ROCCA *	(126- <i>vicies</i>) (126- <i>vicies quinquies</i> -126- <i>vicies sexies</i>)
Luca LOPARCO	(120- <i>duodecies</i> -120- <i>terdecies</i>) (120- <i>septiesdecies</i> -120- <i>octiesdecies</i>)
Federica MAZZASETTE	(39)
Daniela MORGANTE	(127-128)
Marco PRESUTTI	(115-120)
Laura PROSPERETTI	(120- <i>quaterdecies</i> -120- <i>quaterdecies. I</i>) (120- <i>sexiesdecies</i>)
Marco ROMANELLI	(120- <i>quinquies</i> -120- <i>undecies</i>) (120- <i>noviesdecies</i>)

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico in materia di intermediazione finanziaria

Valeria BISIGNANO	(32- <i>bis</i> -32- <i>ter. I</i>)
Marco COLUZZI	(30- <i>bis</i>)
Luca LOPARCO	(21-25- <i>quater</i>) (35- <i>decies</i>)

Luca PASQUINI (30) (32)
Laura PROSPERETTI (36-37)
Marco ROMANELLI (31-31-bis)

*D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in legge 17 dicembre 2012, n. 221,
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*

Giorgia TASSONI (15, c. 4-5)

*D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, conv., con modif., in legge 24 marzo 2015, n. 33,
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*

Giovanni GIGLIOTTI (2)

*D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, Disposizioni a tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire*

Federica MAZZASETTE (6) (8)
Lorenzo MEZZASOMA (1-5) (9-11)

Legge 17 agosto 2005, n. 173, Vendita diretta a domicilio e vendite piramidali

Ettore BATTELLI (1-6)
Antonella MASSARO (7)

D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Roberto BOCCHINI (268-277)
Francesca CERRI (65-69)
Valentina CITARELLA (278-283)
Antonella MASSARO (344)
Emiliano SCARANTINO (70-73)

Regolamento (CE) n. 861/2007, Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Rosaria GIORDANO (4-14)
Beatrice ZUFFI (1-3) (15-28)

Regolamento (UE) n. 524/2013, Risoluzione delle controversie online dei consumatori

MARTA MAGLIULO (1-18) (21-22)

Termine estratto capitolo

PREFAZIONE ALLA SESTA EDIZIONE

Il lettore, che abbia avuto l'opportunità di seguire le varie edizioni del commentario e la pazienza di leggerne le prefazioni, forse ricorderà che già nella prima era stato segnalato come la forma codice, che come è stato detto porta con sé la speranza di fermare il corso della storia, potesse rivelarsi illusoria e troverà conferma del rilievo dal confronto con il novero delle modifiche che negli ultimi anni sono state apportate al dettato originario del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Ed infatti sul codice del consumo (nel frattempo divenuto maggiorenne) si è di recente abbattuta una raffica di integrazioni che, pur senza modificarne la fisionomia, ne ha moltiplicato le disposizioni. Non è del resto difficile individuare la ragione di tali accadimenti: il codice aspira a disciplinare il fenomeno del consumo e ne segue i caratteri; il consumatore ormai da tempo presta interesse ed è indirizzato all'uso di nuovi beni ed a nuove modalità di consumo che il linguaggio delle norme del 2005 rendeva difficile governare. Da qui un vasto ed articolato complesso di innovazioni che investono diverse parti e disposizioni del codice ed il cui novero rende impossibile illustrare nel dettaglio.

Per orientare la lettura sarà così sufficiente segnalare che recependo due direttive contigue (n. 2019/770/UE e n. 2019/771/UE) il legislatore nazionale in un primo tempo è intervenuto (con i d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173 e n. 170) sulla Parte IV del codice — Sicurezza e qualità — e segnatamente sul Titolo III che disciplina le 'garanzie legali di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo'. Titolo che risulta ora articolato in due Capi, il primo dei quali, Capo I sulla 'vendita dei beni', è stato riformulato rispetto al precedente con la pressoché pedissequa riproduzione delle disposizioni della direttiva n. 771 (articoli dal 128 al 135-*septies*), mentre in attuazione della direttiva n. 770 è stato aggiunto il Capo I-bis sui 'contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali', (articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter*). Più di recente, il d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di attuazione della direttiva 2019/2161/UE, ha portato modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni, segnatamente nella Parte II del codice — Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità — tra le quali hanno sicuro rilievo quelle che riguardano le pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21, 23, 27) e nella Parte III — Rapporto di consumo — con riferimento, tra le altre, al regime delle sanzioni (art. 37-*bis*), alle informazioni dovute al consumatore (artt. 49, 49-*bis*, 50, 51-*bis*), al diritto di recesso (artt. 52, 53, 56, 57).

Al di là di molti e non secondari aspetti della nuova e così ricca disciplina, la cui sola ricapitolazione imporrebbe un esame che non si sottrarrebbe al duplice rilievo di essere lungo e comunque lacunoso, sembra utile rimarcare che la *Modernisierung* del codice del consumo (non è un vezzo stilistico perché ad essa fa testuale riferimento il titolo della direttiva 2019/2161/UE) è segnata da un tratto costante, costituito dall'irruzione della realtà digitale nel linguaggio delle norme. Irruzione certo necessaria per tener conto di quel nuovo atteggiarsi del mercato cui prima si faceva riferimento ed ora affidata ad una proliferazione di riferimenti testuali.

A voler seguire, senza presunzione di completezza, la sequenza delle norme nel codice, si può segnalare che nelle definizioni dell'art. 18 la nozione di prodotto include i 'servizi

digitali ed il contenuto digitale', mentre nel medesimo articolo è menzione del 'mercato online' cioè 'un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori'; nelle definizioni dell'art. 45, funzionali alla tutela dei consumatori nei contratti, alla nozione di bene materiale si aggiunge quella di beni con elementi digitali: 'qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene', mentre nella medesima disposizione sono ancora una volta descritti il 'servizio digitale', il 'mercato online', cui si aggiungono nuovi termini 'compatibilità', 'funzionalità', 'interoperabilità', riferiti al funzionamento delle apparecchiature digitali. Definizioni, queste ultime, che si trovano ripetute, in relazione alla disciplina della garanzia di conformità, nell'art. 128, co. 2, mentre per la vendita di beni con elementi digitali l'art. 130, co. 2 prescrive specifici obblighi informativi e l'art. 133, co. 2 delinea il contenuto della responsabilità del venditore. Infine, nei sedici articoli (da 135-*octies* a 135-*vicies ter*) del nuovo Capo I-*bis*, espressamente dedicati alla disciplina dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali, di nuovo si ripetono le relative definizioni, accompagnate dalle prescrizioni sugli obblighi informativi, sulla garanzia per difetto di conformità e sui rimedi.

Le innovazioni introdotte con il d.lgs. n. 26/2023 concorrono poi a mettere a fuoco la ormai acquisita interrelazione tra disciplina del contratto di consumo e disciplina del trattamento dei dati personali, cui è infatti esplicito riferimento nel testo dell'art. 46 co. 1-*bis*, nell'art. 49 lett. *e-bis* e nei nuovi commi da 3-*bis* a 3-*sexies* dell'art. 56. Riferimenti di non poco momento in quanto riguardano temi centrali nel dibattito sull'uso dei dati nella società dell'informazione, quali la cessione di dati personali del consumatore in cambio della fornitura di contenuti o servizi digitali, la personalizzazione del prezzo al consumatore sulla base di un processo decisionale automatizzato, l'utilizzo dei dati prodotti dal consumatore durante l'uso di servizi digitali.

Il contenuto del d.lgs. n. 26/2023 consente anche notazioni stravaganti. La avvertita esigenza di adeguamento ad una realtà in continua evoluzione si riflette su modifiche marginali, affidate ad una numerazione inconsapevolmente scherzosa: il comma 22 dell'art. 1 d.lgs. n. 26/2023 espunge il fax dagli strumenti di comunicazione dell'esercizio del recesso.

Un discorso a sé merita la vicenda della *class action*. Le disposizioni degli artt. 139, 140 e 140-*bis*, che a far data dal 2017 ne delineavano la disciplina nel codice del consumo, sono stati abrogati dalla legge 12 aprile 2019, n. 31; la legge ha, come è noto, aggiunto nel Libro IV del codice di procedura civile il Titolo VIII-*bis*, recante la disciplina "Dei procedimenti collettivi". L'azione di classe entrata in vigore il 19 maggio 2021, divenuta così strumento ordinario a tutela dei 'diritti individuali omogenei' sembrava quindi aver perso la connotazione consumeristica. Ma nel frattempo il Parlamento europeo, raccogliendo numerose sollecitazioni, aveva emanato la direttiva n. 2020/1818, finalizzata a uniformare le procedure di c.d. *collective redress* per implementare la tutela dei consumatori. Ed a tale direttiva il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28 ha dato ora attuazione, introducendo di nuovo nel codice del consumo un complesso di disposizioni che regola l'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. L'azione di classe è quindi ora diversamente disciplinata sia nei quindici articoli del codice di rito (artt. 840-*bis* / 840-*sexiesdecies*) sia nei dodici articoli del codice del consumo (artt. 140-*ter* / 140-*quaterdecies*), e *to say nothing of the dog*, cioè per tacere della potenziale ultrattività, che nel relativo commento viene puntualmente argomentata, della disposizione di cui all'art. 140-*bis* rispetto ad azioni fondate su comporta-

menti lesivi anteriori al 20 maggio 2021 e riconducibili alle tre tipologie di fattispecie contemplate nella norma abrogata: un pastrocchio che si commenta da solo.

Le segnalazioni potrebbero continuare anche con riferimento alle disposizioni delle norme collegate, anch'esse oggetto di accurato aggiornamento, ma sembra preferibile fermarsi qui per chiedersi conclusivamente come rispetto ad un apparato normativo ormai elefantiacco, tanto da far apparire opportuno il suggerimento di una radicale rivisitazione della struttura del codice, il consumatore sia effettivamente messo in grado di orientarsi.

La risposta all'interrogativo imporrebbe di affrontare un ben diverso ordine di questioni che non possono neanche essere accennate in questa sede; piuttosto, sembra di dover ribadire che il commentario — che in questa sesta edizione vede condivisa la curatela con Angelo Barba e Andrea Barenghi — aspira a realizzare, con l'umile e continuo lavoro di aggiornamento, quel risultato minimo di orientamento, quanto mai necessario rispetto ad un settore dell'esperienza civile che vede moltiplicate le disposizioni a scapito delle norme.

VINCENZO CUFFARO

Termine estratto capitolo

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Seguendo esperienze da tempo avviate in altri Paesi, come in Francia dove il *programme général de Codification* è iniziato dal 1996, il legislatore ha di recente approntato non pochi testi dedicati alle normative di settore. Tra questi, il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, assume certamente particolare rilievo giacché raccoglie e organizza — endiadi meno ambiziosa ma forse più realistica dell'altra, armonizza e riordina, che nel decreto addita i fini — disposizioni emanate negli anni, soprattutto in attuazione di direttive comunitarie e tutte ruotanti intorno alla figura del consumatore, soggetto debole nella contrattazione di massa.

La tutela del consumatore aveva raggiunto già nel 1996 la soglia del codice civile con l'inserimento nel libro quarto del capo XIV-*bis*, ma ora se ne ritrae, restando in larga misura affidata al codice del consumo che diviene in tale modo il principale punto di riferimento della disciplina di contratti che certo costituiscono una percentuale significativa degli atti di autonomia privata. Al di là di alcune eccezioni, le disposizioni contenute nel codice” sono la trascrizione letterale di norme già da tempo in vigore e ciò ha consentito di allestire il volume secondo il modello del commentario, che intende offrire al lettore, articolo per articolo, una sintetica rassegna delle opinioni della dottrina e delle valutazioni della giurisprudenza; del resto, anche là dove le disposizioni del codice presentano il carattere della novità, come nell'art. 36 dove il termine « nullità » sostituisce l'altro « inefficacia » di cui all'art. 1469-*quinquies*, quale strumento di protezione del consumatore rispetto alle clausole vessatorie, la considerazione del dibattito precedente consente di mettere a fuoco il significato di una modifica che probabilmente è solo lessicale.

Il nome codice, che convenzionalmente evoca un'idea di organicità e completezza della disciplina, non deve trarre in inganno; se anche il testo del decreto riunisce gran parte delle norme che negli anni si sono andate accumulando rispetto a singole fattispecie, altre e non meno importanti ne restano fuori. È sembrato così opportuno considerare anche disposizioni di altri testi normativi che a quelle del “codice” sono obiettivamente collegate a motivo della *ratio* comune di voler approntare in specifici contesti una efficace tutela agli interessi del consumatore.

Il commentario comprende così le norme che nei testi unici in materia di servizi bancari (d.lgs. n. 385/1993) e di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998) stabiliscono la trasparenza e la validità delle condizioni contrattuali, regolano il credito al consumo, le offerte fuori sede, i servizi ed i fondi comuni di investimento; l'analisi condotta sulle disposizioni presenti in entrambi i testi normativi consente di dar conto dell'apporto prezioso delle pronunce e dei provvedimenti delle Autorità preposte agli specifici settori. La disciplina organica del commercio elettronico è affidata ad un testo autonomo (d.lgs. n. 70/2003) cui tuttavia il codice rinvia. Ancora, attengono all'area tematica del consumo la considerazione normativamente nuova delle vendite piramidali (l. 173/2005) e della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari (d.lgs. n. 190/2005), contenute in provvedimenti di legge pressoché coevi all'emanazione del “codice”, del quale ripetono e confermano i principi sugli obblighi di informazione al consumatore e sulla trasparenza delle

condizioni contrattuali; anche di tali nuove norme si è inteso fornire un primo esame, diretto a coglierne i tratti distintivi.

Il panorama delle disposizioni da valutare nella prospettiva della tutela del consumatore è certamente più vasto giacché potrebbe ancora considerare alcune norme in materia di assicurazioni contenute ora nell'omonimo codice di settore e le stesse norme per la tutela della concorrenza, cui la più attenta giurisprudenza ha riconosciuto il carattere di "legge dei soggetti del mercato"; l'orizzonte è poi destinato ad ulteriormente ampliarsi quando sarà data attuazione alla recente direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Il continuo espandersi delle regole è tuttavia il segno distintivo di una disciplina che, trovando la propria fonte primaria nella disposizione dell'art. 153 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è caratterizzata da una continua spinta in avanti al fine di assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.

La riflessione sulla illusorietà di racchiudere le regole di tutela del consumatore nella forma "codice" che invece, secondo la felice immagine di Carbonnier, porta con sé la speranza di arrestare il corso della storia, non vuole tuttavia essere di ostacolo al modesto tentativo di offrire al lettore uno strumento utile per comprendere il presente e guardare al futuro.

2006

VINCENZO CUFFARO

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

L'approntamento di una nuova edizione a distanza di meno di due anni dalla precedente non ha come unica spiegazione il rapido esaurimento della tiratura, ma risponde ad una pluralità di ragioni delle quali è opportuno rendere edotto il lettore.

Nel breve arco di tempo trascorso dalla emanazione del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del Consumo, il testo normativo ha in effetti conosciuto numerose quanto significative modifiche ed integrazioni.

Il d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, nel dare attuazione alla direttiva 2005/29/CE, ha introdotto nel Codice una articolata disciplina (artt. 18-27-*quater*) diretta a vietare le pratiche commerciali scorrette; l'espressione, riepilogativa di un ampio novero di comportamenti ascrivibili al professionista nella promozione della vendita di prodotti al consumatore, trova ora nelle disposizioni del Codice una puntuale esemplificazione ed una dettagliata specificazione, cui è complementare il compito affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intervenire per reprimere le pratiche ingannevoli ed aggressive.

Un altro provvedimento, il d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, al di là di alcune correzioni formali, ha poi aggiunto la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori che, già dettata nel d.lgs. n. 190/2005, è ora integralmente trasfusa nel corpo del Codice del consumo (artt. 67-*bis* - 67-*vicies bis*), mentre continuano a restarne fuori, seppure espressamente richiamate (rispettivamente dagli artt. 68 e 23 del Codice) sia la disciplina del commercio elettronico (d.lgs. n. 70/2003), sia la disciplina delle vendite piramidali (d.lgs. n. 173/2005).

L'ultimo in ordine di tempo, ma non per questo meno rilevante, intervento legislativo è quello determinato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) per effetto del

quale ha trovato ingresso nell'ordinamento nazionale l'azione collettiva risarcitoria (art. 140-*bis*); strumento peculiare di tutela di interessi collettivi, quali sono quelli dei consumatori e degli utenti, che attende ora di essere messo alla prova per verificarne l'efficacia e la persuasività.

Di queste novità, all'evidenza non secondarie, il commentario fornisce un primo ma approfondito esame, diretto a segnalare i profili applicativi e gli aspetti problematici che le nuove disposizioni determinano; esame che affianca la lettura dell'intera disciplina, aggiornata con le riflessioni della dottrina e gli apporti della giurisprudenza, nel rispetto dei caratteri propri della Collana.

Nel frontespizio del volume appare ora l'indicazione "norme collegate" che vuole così sottolineare il contenuto complessivo dell'opera non circoscritto alle sole previsioni del Codice del consumo; anche a tale riguardo devono registrarsi non secondarie modifiche normative delle quali il commentario ha inteso dar conto.

Sono state prima ricordate le disposizioni dettate per la regolamentazione del commercio elettronico e delle vendite piramidali che con il Codice trovano esplicito raccordo, mentre già la precedente edizione aveva considerato quelle norme presenti nei testi unici in materia di servizi bancari (d.lgs. n. 385/1993, c.d. TUB) e di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998, c.d. TUF) nelle quali acquista rilievo la posizione del contraente che benché non individuato con il predicato di consumatore ne condivide la qualità di soggetto debole del rapporto contrattuale, spiegando così la scelta normativa di adottare analoghe tecniche di tutela. L'esame delle disposizioni, sul contenuto delle quali ha anche inciso il d.lgs. n. 164/2007 di attuazione della direttiva Mifid, dà conto del rilievo riservato nella realtà economica agli strumenti finanziari intesi come "prodotto" accanto alle altre merci e del non facile tentativo di offrire di tale complessa realtà normativa una lettura non settoriale ma attenta al quadro complessivo di tutela del consumatore. Una significativa ed autorevole testimonianza delle difficoltà che deve affrontare l'interprete è ora offerta dalla recente sentenza di Cass. 19 dicembre 2007, n. 26724, con la quale le Sezioni Unite hanno compiuto una prima perimetrazione circa il modo di operare di regole sovente simili, ma dettate in settori segnati da una peculiare specificità, muovendo lungo il solco della distinzione tra regole di validità e regole di condotta.

In una limitrofa prospettiva, e nel rispetto di una precisa indicazione normativa, il commentario ha considerato alcune delle disposizioni della l. 40/2007 con le quali, all'interno di una più ampia cornice, viene disciplinata la specifica fattispecie contrattuale del mutuo immobiliare, in ordine alla quale l'intervento legislativo detta regole — sulla possibilità di estinzione anticipata, sulla c.d. portabilità del mutuo ed ancora sulla riconduzione ad equità dei contratti — che mostrano di condividere i motivi e le tecniche della tutela del consumatore.

La medesima esigenza è apparsa caratterizzare le disposizioni del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nelle quali assume particolare rilievo la posizione dell'acquirente di immobili da costruire. Nella piena consapevolezza che in questo caso non viene in considerazione una fattispecie riconducibile al rapporto di consumo qual è delineato nel Codice, è sembrato tuttavia opportuno non ignorare questa disciplina in un commentario diretto a ripercorrere i luoghi nei quali il cittadino si trova maggiormente esposto al pericolo di subire le conseguenze di una intrinseca debolezza della propria posizione contrattuale.

È stato prima ricordato che alla norma che introduce nel nostro ordinamento la *class action* il commentario dedica particolare attenzione, con una accurata riflessione su un argomento non soltanto nuovo ma soprattutto innovativo rispetto alle tradizionali categorie giuridiche; analoga cura è stata rivolta ad un altro provvedimento normativo che ha avuto minor risalto e tuttavia appare parimenti destinato a spiegare influenza sui rapporti dei

quali è parte il consumatore. Il Regolamento 2007/861/CE istituisce e disciplina, infatti, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, delineando così un modello che acquista particolare rilievo proprio per la dimensione comunitaria che ormai caratterizza lo svolgimento delle attività economiche, e, nel dettaglio, i rapporti cui il consumatore partecipa.

La continua elaborazione di regole che trovano quale denominatore comune la figura del consumatore, nelle varie accezioni che il termine viene ad assumere in contesti diversi, può allora giustificare una ragionata rassegna dei casi e problemi che la prassi è chiamata a risolvere e, prima ancora, a conoscere; tale risultato minimale il commentario intende soddisfare.

2008

VINCENZO CUFFARO

PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE

La terza edizione dell'opera conferma l'interesse che gli operatori rivolgono alla materia del consumo, ma sembra dar ragione del dubbio, espresso nella prefazione della prima edizione, sull'opportunità di una scelta di racchiudere le regole di tutela del consumatore nella forma "codice" che, è stato detto, vorrebbe aspirare a fermare il corso della storia. Una storia, questa recente della disciplina del consumatore, che guardando gli ultimi anni deve registrare una molteplicità di interventi, spesso ingiustificatamente vorticosi, tali da incidere sullo stesso disegno originario tracciato nel progetto legislativo.

Chiamato a svolgere il non facile compito di razionalizzazione dei dati, l'interprete avverte che il codice del consumo è interessato da forze all'un tempo centripete e centrifughe. Infatti, da un lato constatata che nuove direttive comunitarie hanno imposto il continuo adeguamento della disciplina nazionale, confermando il ruolo del codice quale contenitore destinato ad accogliere le modifiche e gli aggiornamenti resi necessari dal processo di adeguamento imposto dall'art. 153 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, al fine di realizzare un livello elevato di protezione del consumatore, immagine attuale della figura del cittadino. Dall'altro, rileva come il legislatore nazionale abbia invece modificato, senza alcuna apprezzabile ragione, la trama del precedente tessuto normativo, cosicché il codice del consumo appare oggi, a poco più di un lustro dalla sua emanazione, vistosamente ridotto rispetto all'originario contenuto.

Riassumere quanto è avvenuto nei quattro anni successivi alla seconda edizione può, allora, essere utile anche per offrire al lettore un quadro aggiornato del contenuto dell'opera.

Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ha, da un lato (art. 2), modificato l'art. 67, co. 6, del codice del consumo, dall'altro (art. 3), abrogato gli artt. 40, 41 e 42 del medesimo codice, sostituendo quindi nel d.lgs. n. 385/1993 (TUB) il Capo II del Titolo VI.

La modifica apportata all'art. 67, co. 6, del codice del consumo rende più snella la regola precedentemente formulata. L'esercizio del diritto di recesso da un contratto cui sia applicabile la disciplina **Termine estratto capitolo** risoluzione del connesso con-

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Il commento è stato condotto sulla base non solo delle opere di carattere generale ma, in quanto possibile, anche dei più significativi contributi monografici su ciascun argomento. Quando un testo è più volte richiamato, le indicazioni complete sono riportate nella bibliografia che apre ciascun gruppo di norme che è oggetto di commento unitario. Nel testo del commento sono poi indicati, quando il riferimento è episodico, ulteriori apporti di dottrina e siti internet dove è reperibile altro materiale utile.

Per la giurisprudenza si è cercato di privilegiare il richiamo a decisioni, non solo di legittimità, la motivazione delle quali sia direttamente reperibile nelle riviste; sono stati altresì indicati i provvedimenti delle Autorità indipendenti.

Per maggior chiarezza di esposizione, il commento è stato suddiviso in paragrafi, contraddistinti da un titoletto, ed in sottoparagrafi. Nel paragrafo finale del commento di ciascun articolo sono collocati i rinvii alle altre norme del codice del consumo e delle leggi.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

I. ABBREVIAZIONI CORRENTI

Aa.Vv.	autori vari
abr.	abrogato
acc.	accordo
agg.	aggiornamento
al.	alinea
all.	allegato
app.	appendice
arg.	argomento, argomentando
art. - artt.	articolo - articoli
Atti parl. Cam.	Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen.	Atti parlamentari del Senato della Repubblica
B AGCM	Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato
c.	comma, commi
can.	canone, canoni
cap.	capitolo, capitoli
c.c.	codice civile
c.c.i.i.	codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
c. comm.	codice di commercio
c. cons.	codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206)

c.d.	cosiddetto, cosiddetti
Cedu	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
cfr.	confronta
circ.	circolare
cit.	citato
c. nav.	codice della navigazione
conf.	conforme
conv.	convenzione
Cost.	Costituzione della Repubblica italiana
c.p.	codice penale
c.p.a.	codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104)
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.i.	codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)
c.p.p.	codice di procedura penale
cpv.	capoverso
c.t.p.	consulente tecnico di parte
c.t.u.	consulente tecnico d'ufficio
c. tur.	codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79)
d.C.G.	decreto del Capo del Governo
d.C.p.S.	decreto del Capo provvisorio dello Stato
d.d.l.	disegno di legge
diff.	difforme
d. interm.	decreto interministeriale
disp. att.	disposizioni di attuazione e transitorie
disp. coord.	disposizioni di coordinamento e transitorie
disp. prel.	disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp. trans.	disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana
d.l.	decreto-legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.lgs. C.p.S.	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. lgt.	decreto legislativo luogotenenziale
d.lgs. P.C.	decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. P.R.	decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.lgt.	decreto luogotenenziale
d.l. lgt.	decreto-legge luogotenenziale
d.m.	decreto ministeriale
doc.	documento
d.P.C.M.	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
ed.	edizione
fasc.	fascicolo
G.U.	Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E.	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
G.U.U.E.	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (dal 1° febbraio

	2003)
l.	legge
l. aut.	legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633)
lb.	libro
l. cost.	legge costituzionale
l. cost.	legge costituzionale
lett.	lettera, lettere
l. prov.	legge provinciale
l. rg.	legge regionale
l. TAR	istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
m.	massima
n.	numero, numeri
nt.	nota, note
p.	pagina, pagine
p.a.	pubblica amministrazione
p.m.	pubblico ministero
prot.	protocollo
pt.	parte
pt. g.	parte generale
pt. s.	parte speciale
q.l.c.	questione di legittimità costituzionale
r.d.	regio decreto
r.d.l.	regio decreto-legge
r.d.lgs.	regio decreto legislativo
reg.	regolamento
reg. esec.	regolamento d'esecuzione
ric.	ricorso
rist.	ristampa
rubr.	rubrica
s. - ss.	seguinte - seguenti
s.d.	senza data di stampa
sez.	sezione
s.l.	senza luogo di stampa
s.m.	solo massima
s.m.i.	successive modifiche ed integrazioni
sr.	serie
st.	statuto
suppl.	supplemento
t.	tomo, tomi
tab.	tabella
tar.	tariffa
T _{FUE}	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
tit.	titolo
tr.	trattato
t.u.	testo unico
t.u. avv. St.	testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611)

t.u.b.	testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385)
t.u. C. conti	testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934 n. 1214)
t.u. Cons. St.	testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054)
t.u.f.	testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 l. 6 febbraio 1996 n. 52 (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
t.u. imp. civ. St.	testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3)
t.u.i.r.	testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917)
t.u.p.s.	testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931 n. 773)
ult.	ultimo
v.	vedi
vig.	vigente
vol. - voll.	volume - volumi
§	paragrafo, paragrafi

II. OPERE ENCICLOPEDICHE E COLLETTIVE

COM. BRA.	<i>Commentario della Costituzione</i> fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO
COM. C.S.Z.	<i>Commentario breve al Codice penale</i> a cura di CRESPI, STELLA e ZUCCALÀ
COM. D'A.F.	<i>Commentario del codice civile</i> diretto da D'AMELIO e FINZI
COM. De M.	<i>Commentario teorico-pratico al codice civile</i> diretto da DE MARTINO
COM. DIF	<i>Commentario al diritto italiano della famiglia</i> a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI
COM. G.	<i>Commentario del codice civile</i> diretto da E. GABRIELLI
COM. P.P.	<i>Commentario breve alle Leggi penali complementari</i> a cura di PALAZZO e PALIERO
COM. RDF	<i>Commentario alla riforma del diritto della famiglia</i> a cura di CARRARO, OPPO e TRABUCCHI
COM. S.B.	<i>Commentario del codice civile</i> a cura di SCIALOJA e BRANCA, continuato da GALGANO
COM. SCH.	<i>Il Codice Civile. Commentario</i> fondato da SCHLESINGER, diretto da BUSNELLI
COM. UTET	<i>Commentario del Codice civile</i>
D CIV	<i>Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile</i>
D COMM	<i>Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale</i>
DI	<i>Digesto italiano</i> diretto da SAREDO e LUCCHINI
D PEN	

Termine estratto capitolo *che*

CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

- 1 Finalità ed oggetto.** — 1. *Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.*

BIBLIOGRAFIA

MATTARELLA, *Codificazione e stato di diritto*, RTDPC, 1998, 365 ss.; MALO, *Testo unico*, D PUBBL, XV, 1999, 293 ss.; PATRONI GRIFFI, *La « fabbrica delle leggi » e la qualità della normazione in Italia*, DA, 2000, 97 ss.; ALPA, *Sub art. 1*, in ALPA, LEVI (a cura di), *I diritti dei consumatori e degli utenti*, Milano, 2001; CARLASSARE, VERONESI, *Regolamento (dir. cost.)*, EdD, Agg., V, 2001, *sub art. 1*; MALO, *I testi unici nel quadro delle iniziative per la semplificazione e la qualità della normazione*, in CARETTI, RUGGERI (a cura di), *Le deleghe legislative*, Milano, 2003, 163 ss.; ALPA, *Sub art. 1*, in ALPA, ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005; ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2007; DI MARZIO, *Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore*, in GIACOBBE (a cura di), *Scritti in memoria di Sgroi*, Milano, 2008, 147 ss.; CAPOBIANCO, PERLINGIERI (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2009, *Sub art. 1*; CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2009; ROSSI CARLEO, *Sub art. 1*, in MINERVINI, ROSSI CARLEO (a cura di), *Le modifiche al codice del consumo*, Torino, 2009; VETTORI (a cura di), *Codice del consumo. Aggiornamento: pratiche commerciali scorrette e azione collettiva*, Padova, 2009; BIANCA, *Sub art. 1*, in CATRICALÀ, TROIANO (a cura di), *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010; VILENO, *Il codice del consumo e la tutela del consumatore*, in CASSANO, DI GIANDOMENICO (a cura di), *Il diritto dei consumatori*, I, Padova, 2010, cap. 1; CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, I, Milano, 2011; TRAMONTANO (a cura di), *Codice del diritto dei consumatori*, Piacenza, 2011, *Sub art. 1*; CATRICALÀ, PIGNACOSA, *Manuale del diritto dei consumatori*, Roma, 2013; MANCALEONI, *Sub art. 1*, in DECRISTOFARO, ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013; ROSSI CARLEO (a cura di), *Diritto dei consumi*, Torino, 2015, cap. 1; ALPA, CATRICALÀ (a cura di), *Diritto dei consumatori*, Bologna, 2016, cap. 4; BATELLI, *Codice del consumo, codice civile e codici di settore: un rapporto non meramente di specialità*, EUR DIR PRIV, 2016, 425 ss.; BATELLI, *Codice civile e Codici di settore: un rapporto non meramente di specialità*, EUR DIR PRIV, 2016, II, 425 ss.; DALLA MASSARA, *La 'maggior tutela' dei diritti del consumatore: un problema di coordinamento tra codice civile e codice del consumo*, Roma, 2016, 29 ss.; ZOPPINI, *Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai "codici di settore" (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche)*, RDC, 2016, 136 ss.; BARBA, *Consumo e sviluppo della persona*, Torino, 2017, 137 ss.; BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, EUR DIR PRIV, 2019, IV, 953 ss.; BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Milano, 2020.

SOMMARIO

1. *Iter* normativo e competenza legislativa statale esclusiva. — 2. Caratteri della codificazione. — 3. Criteri di aggregazione normativa e struttura del codice del consumo. — 4. Codice del consumo e principi ispiratori della codificazione. — 5. Oggetto. — 6. Nessi.

1. *Iter* normativo e competenza legislativa statale esclusiva. Il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 costituisce esercizio della delega legislativa contenuta nell'art. 7 l. 29 luglio 2003, n. 229 (*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione* — Legge di semplificazione 2001), avente ad oggetto il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti in via generale dall'art. 20 l. 15 marzo 1997, n. 59 e, segnatamente, dalla predetta legge di delega.

La fonte nazionale prescelta per la codificazione è conforme ai criteri di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni cristallizzati nell'art. 117 Cost., nella formulazione introdotta in virtù della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Il riassetto della disciplina dei rapporti di consumo attiene alla materia, di competenza legislativa statale esclusiva, « ordinamento civile » (art. 117, c. 2, lett. *l*), nella quale — secondo l'interpretazione preferibile (CS, pareri n. 1354/2002, n. 2694/2003, n. 11602/2004) — rientrano non solo tutti i settori disciplinati dal diritto civile, ma anche quelli disciplinati dal diritto commerciale nonché relativi alla tutela dei diritti della persona e agli *status*. Ma, nel contempo, presenta marcati elementi di collegamento con altre due materie di competenza legislativa statale esclusiva, quella della « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (art. 117, c. 2, lett. *m*), tra cui rientrano senz'altro i diritti dei consumatori, e quella della « tutela del risparmio » e della « tutela della concorrenza » (art. 117, c. 2, lett. *e*), nelle quali è forte l'esigenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale per affermare la condizione di uguaglianza giuridica dei consumatori.

Il diritto dei consumatori non si pone contro il mercato, ma tende a correggerne talune distorsioni (SIRENA, *Il codice civile e il diritto dei consumatori*, NGCC, 2005, II, 279 ss.). In senso contrario, è stato acutamente osservato che l'obiettivo avuto di mira può essere ragionevolmente colto mettendo a fuoco non il contenitore normativo prescelto, bensì l'opera preliminare di coordinamento sistematico delle norme: anche una legge speciale può porsi in piena sintonia con il codice civile, purché il legislatore abbia tenuto conto dei principi, delle regole e della terminologia che caratterizzano la codificazione unitaria, evitando contraddizioni e situazioni di concorso apparente tra norme di non facile composizione (PATTI, *Il codice civile e il diritto dei consumatori. Postilla*, NGCC, 2005, II, 282 ss.). Tale opera di raccordo è stata correttamente compiuta dal legislatore delegato prima del varo del codice del consumo, quanto meno con riferimento alla traslazione di norme previgenti del codice civile (v. art. 1469-*bis* c.c., nel testo introdotto dall'art. 142 c. cons.).

Termine estratto capitolo

Parte II

EDUCAZIONE, INFORMAZIONE,
PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ

Titolo I

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

BIBLIOGRAFIA

ALPA, *Diritto dei consumatori*, Bari, 1999; CAMERO, DELLA VALLE, *La nuova disciplina dei diritti del consumatore*, Milano, 1999; ALPA, LEVI, *I diritti dei consumatori e degli utenti, un commento alle leggi 30/7/1998, n. 281 e 24/11/2000, n. 340 e al d.lgs. 23/4/2001, n. 2*, Milano, 2001; ROSSI CARLEO, *Il diritto all'informazione: dalla conoscibilità al documento informativo*, RDP, 2004, n. 2, 349 ss.; ALPA, *Il codice del consumo*, C, 2005, 1047; ALPA, ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005; BILOTTA, *Un riassetto della normativa esistente centrato sull'atto e non sul soggetto*, GD, 2005, n. 48, 63 ss.; DE CRISTOFARO, *Il « Codice del consumo »: un'occasione perduta?*, SI, 2005, 1137 ss.; DONA, *Il codice del consumo*, Torino, 2005; PERCIACCANTE, *Serve più educazione all'informazione*, GD, 2005, n. 48, 68 ss.; AA.VV., *Codice del consumo – Commento al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 2006*, Milano, 2006; GENTILI, *Codice del consumo ed esprit de géométrie*, C, 2006, 159 ss.; VETTORI (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Padova, 2007; BERTI, GLIATTA, *Commentario breve al codice del consumo*, Roma, 2008; DONA, *Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel Codice del consumo*, Torino, 2008; FRANZONI (a cura di), *Codice ipertestuale del consumo*, Torino, 2008; PERLINGIERI, CAPOBIANCO (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2009; CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2010; TRAMONTANO (a cura di), *Codice del diritto dei consumatori: spiegato con esempi pratici, dottrina e giurisprudenza*, Piacenza, 2010; ANTONIOLLI, *Contratti del consumatore nel diritto dell'Unione europea*, D CIV, Agg., VI, 2011; DE CRISTOFARO, ZACCARIA, *Commentario breve al diritto dei consumatori. Codice del consumo e legislazione complementare*, Padova, 2013; ROLLI, *Codice del consumo: commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari*, Piacenza, 2013; RECINTO, MEZZASOMA, CHERTI (a cura di), *Diritti e tutele dei consumatori*, Napoli, 2014; D'AMICO (a cura di), *La riforma del codice del consumo. Commentario al D.lgs. n. 21/2014*, Milano, 2015; ROSSI CARLEO, *Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement*, Torino, 2015; ALPA, CATRICALÀ (a cura di), *Diritto dei consumatori*, Bologna, 2016; BARBA, *Consumo e sviluppo della persona*, Torino, 2017; DI PORTO, *La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data*, Napoli, 2017; FALCONE, *“Prestito responsabile” e valutazione del merito creditizio*, G COMM, 2017, 147; AMMANNATI, *Il paradigma del consumatore nell'era digitale: consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?*, in *Liber amicorum Guido Alpa*, Torino, 2019; BARELA, *La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato (rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli)*, RD IND, 2019; BASSAN, *Potere dell'algoritmo e resistenza dei mercati in Italia. La sovranità perduta sui servizi*, Soveria Mannelli, 2019; BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, II ed., Milano, 2020; GABRIELLI, *L'autonomia privata - Dal contratto alla crisi d'impresa*, Torino, 2020; BARBA, *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato: Valutazione e divieto delle pratiche commerciali*, Milano, 2021.

- 4** **Educazione del consumatore.** — 1. *L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.*

2. *Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.*

SOMMARIO

1. Le origini del *consumerism* e dell'educazione e dell'informazione del consumatore in ambito europeo. — 2. L'educazione e l'informazione del consumatore nella legislazione comunitaria. — 3. L'educazione dei consumatori nella legislazione nazionale precedente al codice del consumo. — 4. L'educazione dei consumatori nel codice del consumo. — 5. Nessi.

1. Le origini del consumerism e dell'educazione e dell'informazione del consumatore in ambito europeo. Il *consumerism*, o « movimento dei consumatori », nasce oltreoceano, negli Stati Uniti d'America, ove si manifesta attenzione nei confronti dei consumatori sin dagli inizi del secolo scorso. Affermatosi già intorno al 1930 in America, successivamente, intorno agli **anni Sessanta**, il movimento dei consumatori si diffonde anche in Europa: in diversi Paesi europei si inizia quindi a prestare attenzione alle esigenze dei consumatori, alla loro tutela, ai loro diritti. In molti Paesi sorgono associazioni private, si stampano opuscoli e riviste in difesa dei consumatori e in alcuni Paesi (Francia, Inghilterra, Svezia e Olanda) si istituiscono organismi amministrativi a loro favore. In questo clima, un po' ovunque, si tenta anche di **educare e informare i consumatori** mediante la stampa e attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive. **1.1.** Diversamente rispetto a quanto accade nel resto d'Europa, **in Italia**, pur sorgendo diverse associazioni a difesa dei consumatori, si manifesta poca attenzione nei confronti di questi ultimi e del consumo come fatto non più ormai solo privato, ma anche pubblico: in Italia dunque il mercato continua ad essere regolato esclusivamente dalle leggi economiche della domanda e dell'offerta, rimanendo svincolato dalla necessità di tutelare il consumatore inteso come destinatario di beni e servizi. **1.2.** Diffondendosi il *consumerism*, cominciano, però, ad essere strumentalizzati, politicamente ed economicamente, gli interessi e la tutela dei consumatori. Sebbene le conseguenze di questa **strumentalizzazione** non siano solo negative, gli « effetti, pur positivi, sono solo indirettamente rivolti a proteggere il pubblico; in realtà, sono oggetto di facili campagne pubblicitarie che elevano l'intento di tutela del consumatore a vero e proprio strumento di **persuasione all'acquisto** » (ALPA, 1999, 7). **1.3.** In questo fervore di cambiamenti, in ambito europeo, al fine di tutelare i consumatori, nel **1973** viene approvata la **Convenzione europea** messa a punto dal Consiglio d'Europa. Il testo approvato riconosce quattro diritti fondamentali ai consumatori: il diritto alla protezione e all'assistenza; il diritto per il risarcimento del danno sopportato dal consumatore per la circolazione del prodotto difettoso o per la diffusione di messaggi menzogneri, erronei o decettivi; il **diritto** all'informazione e all'educazione in ordine a ogni aspetto del prodotto, in ordine all'acquisizione di informazioni corrette sulla qualità del prodotto e in ordine all'accertamento dell'identità del fornitore; infine, il diritto alla rappresentanza in numerosi organismi con

potere di esprimere pareri agli organi legislativi sui problemi di tutela dei consumatori.

2. L'educazione e l'informazione del consumatore nella legislazione comunitaria. Sin dagli anni Settanta il problema della tutela del consumatore si manifesta anche **a livello comunitario**: allo scopo di difendere gli interessi dei consumatori si affianca quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri al fine di prevenire eventuali contrasti dovuti ad evoluzioni normative differenti. **2.1.** In quest'ottica si inquadra la **risoluzione del Consiglio CEE 14 aprile 1975**, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (in G.U.C.E. 25 aprile 1975, n. C 92), la quale si pone come obiettivi l'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici dei medesimi, la predisposizione con mezzi adeguati di forme di assistenza e consulenza, l'informazione e l'educazione dei consumatori e infine la consultazione e la rappresentanza dei consumatori nella preparazione delle decisioni che li riguardano. Nella prospettiva comunitaria del 1975, confermata poi anche successivamente, informazione ed educazione costituiscono gli strumenti con cui far conoscere al consumatore le caratteristiche essenziali dei beni o dei servizi, per consentirgli di operare una **scelta consapevole** e fargli usare il bene o servizio in modo soddisfacente e sicuro. In particolare l'educazione è volta a rendere i consumatori in grado di operare una scelta oculata e consapevole e a far loro conoscere i propri diritti e le proprie responsabilità, mentre l'informazione è volta a porre il consumatore in grado di conoscere le caratteristiche essenziali del bene o servizio offerto per operare una **scelta razionale** tra prodotti e servizi concorrenti e a consentirne un uso sicuro. **2.2.** In seguito alla risoluzione del 1975 la Comunità europea, mediante **direttive e programmi triennali**, ha continuato a interessarsi dei diritti e della protezione dei consumatori, tornando a sottolineare sia l'importanza dell'educazione e dell'informazione dei consumatori sia la partecipazione dei consumatori, attraverso le loro rappresentanze, alle decisioni economiche e politiche degli organismi comunitari, in modo da prevenire pregiudizi per i consumatori. **2.3.** Il progressivo avvicinamento degli Stati membri sotto l'aspetto politico, sociale e normativo e l'esperienza successiva hanno reso necessaria l'evoluzione della disciplina in materia di destinatari del mercato. Si è provveduto così a modificare il Trattato istitutivo della Comunità europea con il **Trattato di Maastricht** del 7 febbraio 1992 che ha trasformato la Comunità economica nell'Unione europea e con il quale l'Unione, nel nuovo apposito titolo previsto, si è attribuita competenze specifiche in materia di protezione dei consumatori. **2.4.** In seguito, durante gli anni Novanta, in particolare con i programmi triennali 1990-1992 e 1993-1995, si è ribadita l'importanza dell'educazione e dell'informazione dei consumatori evidenziando l'esigenza di rafforzare l'informazione e di accrescere la consapevolezza dei consumatori medesimi suggerendo di inserire programmi informativi nelle scuole. Approdo fondamentale di questo *iter* è il **Trattato di Amsterdam** del 2 ottobre 1997 (con

il quale si è di nuovo intervenuti per aggiornare il Trattato di Roma del 1957): con l'art. 153, oggi rifiuto, con poche modifiche, nell'art. 169 T_{FUE} (cfr. DE CRISTOFARO, ZACCARIA, 2013, 10), infatti, riprendendo le linee guida della risoluzione del 1975, si enuncia che, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e garantire loro un elevato livello di protezione, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Il differente strumento utilizzato, la risoluzione nel 1975 e il Trattato nel 1997, palesa il fatto che i diritti richiamati sono oggetto di disposizioni non più programmatiche, ma ormai **precettive**. Accanto dunque ai diritti soggettivi riconosciuti da alcune costituzioni scritte dei Paesi membri ai consumatori in quanto individui (la salute e la sicurezza) e agli interessi economici dei consumatori, la legislazione comunitaria riconosce ai consumatori anche quei diritti soggettivi che implicano una **considerazione** non solo individuale, ma anche **collettiva**: l'informazione, l'educazione e l'organizzazione (intesa sia come libertà di associazione sia come presenza istituzionale dei gruppi).

2.5. Fissati i suddetti principi i successivi interventi comunitari in materia di educazione e informazione del consumatore sono per lo più di carattere settoriale. Un esempio rinvenibile nell'attività normativa comunitaria in materia di educazione e informazione del consumatore legata a specifici campi di azione è la direttiva n. 99/94/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Tale direttiva, espressa l'importanza dell'informazione e dell'educazione dei consumatori al fine anche di orientarne gli acquisti, illustra e suggerisce i modi attraverso i quali informare ed educare il consumatore (compresa la redazione, almeno una volta l'anno, di una guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂ da parte degli Stati membri in consultazione con i costruttori, impegnandosi, inoltre, la Commissione stessa a elaborare una guida su Internet a livello comunitario): in proposito può farsi riferimento — sul c.d. **caso “dieselgate”** — anche a T Venezia 7 luglio 2021, FI, 2021, 4023, in ipotesi di *class action* per pratiche commerciali scorrette consistenti nella manipolazione dei dati relativi alle emissioni inquinanti. L'Italia ha dato attuazione alla direttiva in parola con il d.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84; in seguito con la direttiva n. 2003/73/CE del 24 luglio 2003 la Commissione ha modificato l'allegato III della direttiva n. 99/94/CE e l'Italia l'ha recepita con il d.m. Attività produttive 6 aprile 2005. Appare utile ricordare che CG CE, II, 11 novembre 2003, in causa C-22/02, *Commissione c. Repubblica italiana*, in *reteambiente.it*, ha condannato l'Italia per il mancato recepimento della direttiva n. 99/94/CE. Sul tema dell'informazione e dell'educazione del consumatore si è incentrata anche la comunicazione della Commissione al Parlamento n. 208/2002/CE con cui si è tratteggiata la strategia della politica dei consumatori per gli anni 2002-2006.

2.6. I diritti dei consumatori hanno ottenuto una dimensione costituzionale con la Carta di Nizza, nel di-

Termine estratto capitolo

Parte III

IL RAPPORTO DI CONSUMO

Titolo I

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

BIBLIOGRAFIA

BARENGHI (a cura di), *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile*, Napoli, 1996; BIN, *Clausole vessatorie: una svolta storica*, C IMPR/E, 1996, 3 ss.; CESARO (a cura di), *Clausole vessatorie e contratto del consumatore*, Padova, 1996; CIAN, *Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori*, SI, 1996, 411 ss.; DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, Milano, 1996; FERRI, *L'azione inibitoria prevista dall'art. 1469-sexies c.c.*, RD PROC, 1996, 936; LENER, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori*, FI, 1996, 148 ss.; LIBERTINI, *Prime riflessioni sull'azione inibitoria dell'uso di clausole vessatorie (art. 1469-sexies c.c.)*, C IMPR/E, 1996, 567 ss.; MAGGIOLO, *Il contratto predisposto*, Padova, 1996; BIANCA, BUSNELLI (a cura di), *Commentario al capo XIV-bis del codice civile: dei contratti del consumatore*, NLCC, 1997, 751 ss.; FURGIUELE (a cura di), *Condizioni generali e clausole vessatorie*, *Diritto privato* 1996, Padova, 1997; GENTILI, *L'inefficacia delle clausole abusive*, RDC, 1997, 403; MENGONI, *La disciplina delle « clausole abusive » e il suo innesto nel corpo del codice civile*, RGEE, 1997, 295; MONTESANO, *Tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori e dei concessionari di servizi di pubblica utilità nelle normative sulle clausole abusive e sulle autorità di regolazione*, RDP, 1997, 1; RIZZO, *Trasparenza e « contratti del consumatore » (la novella del codice civile)*, Napoli, 1997; ROMAGNOLI, *Clausole vessatorie e contrattazione d'impresa*, Padova, 1997; RUFFOLO (a cura di), *Clausole « vessatorie » e « abusive ». Gli artt. 1469-bis e ss. c.c. e i contratti col consumatore*, Milano, 1997; SCOGNAMIGLIO, *Principi generali e disciplina speciale nell'interpretazione dei contratti dei consumatori*, RDC, 1997, 947; SIRENA, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di credito al consumo*, BBTC, 1997, I, 354; TARZIA, *La tutela inibitoria contro le clausole vessatorie*, RDP, 1997, 629; TULLIO, *Il contratto per adesione*, Milano, 1997; CASTRONOVO, *Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie, cioè abusive*, EUR DIR PRIV, 1998, 5; DI GIOVANNI, *La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori*, Torino, 1998; MAIORCA, *Tutela dell'aderente e regole di mercato nella disciplina generale dei « contratti del consumatore »*, Torino, 1998; MAZZAMUTO, *L'inefficacia delle clausole abusive*, EUR DIR PRIV, 1998, 45; NAPOLITANO, *Le norme di conflitto tra discipline generali del mercato e regolazioni settoriali: la non vessatorietà delle clausole riproduttive di disposizioni di legge*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, III, Milano, 1998, 571 ss.; MINERVINI, *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999; BARBA A. (a cura di), *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, Napoli, 2000; PODOGHE, *I contratti con i consumatori. La disciplina delle clausole vessatorie*, Milano, 2000; ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 2003; ALPA, PATTI (a cura di), *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, Milano, 2003; LIPARI (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, IV, Padova, 2003; SIRENA, *L'integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto*, RDC, 2004, II, 787; VALLE, *L'inefficacia delle clausole vessatorie*, Padova, 2004; ALPA, ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005; GABRIELLI, MINERVINI (a cura di), *I contratti dei consumatori*, Torino, 2005; MANCALEONI, *I contratti con i consumatori tra diritto comunitario e diritto comune europeo*, Napoli, 2005; BARCELLONA, *Clausole generali e giustizia contrattuale*, Torino, 2006; GENTILI (a cura di), *Rimedi-I*, Tr. R., IV, 2006; VALLE, *L'inefficacia delle clausole vessatorie e il codice del consumo*, SI, 2006; VETTORI (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Padova, 2007; ALBANESE, *Contratto mercato responsabilità*, Milano, 2008; D'ADDA, *Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto*, Padova, 2008; GIROLAMI, *Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali (per una teoria della moderna nullità relativa)*, Padova, 2008; BARENGHI, *I contratti dei consumatori*, in LIPARI,

RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, t. 2, Milano, 2009, 110 ss.; FARNETTI, *La vessatorietà delle clausole « principali » nei contratti del consumatore*, Padova, 2009; GRAZIUSO, *La tutela del consumatore contro le clausole abusive*, II, Milano, 2010; E. MINERVINI, *Dei contratti del consumatore in generale*, II ed., Torino, 2010; FICI, Sub artt. 33-37, in GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, IV, Torino, 2012; MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2012; PAGLIANTINI, *L'interpretazione più favorevole per il consumatore ed i poteri del giudice*, RDC, 2012, II, 291; ALPA (a cura di), *I contratti dei consumatori*, Milano, 2014; ROPPO, BENEDETTI (a cura di), *Trattato dei contratti*, V. *Mercati regolati*, Milano, 2014; ALPA, CATRICALÀ (a cura di), *Diritto dei consumatori*, Bologna, 2016; ROSSI CARLEO, *Clausole vessatorie e tipologie di controllo: il controllo amministrativo*, NDC, 2016, n. 3, 6 ss.; BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, II ed., Milanofiori-Assago, 2020; IAMICELI, *Nullità parziale e integrazione del contratto nel diritto dei consumatori tra integrazione cogente, nullità 'nude' e principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle tutele*, GC, 2020, 713 ss.; AZZARRI, *Principio di trasparenza e prospettive rimediali: a proposito dei mutui (ai consumatori) e dei leasing (ai professionisti) indicizzati a una valuta straniera*, NLCC, 2022, 1219 ss.

33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. — 1. *Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.*

2. *Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:*

- a) *escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;*
- b) *escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;*
- c) *escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;*
- d) *prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;*
- e) *consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;*
- f) *imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;*
- g) *riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;*
- h) *consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;*
- i) *stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;*
- l) *prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;*

- m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile;
- v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
- v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h e m del comma 2:
- a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n e o del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h, m, n e o del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario

non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. *Le lettere n e o del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.*

SOMMARIO

1. La consolidazione della novella codicistica sulle clausole vessatorie nel codice del consumo e l'attuazione della direttiva n. 93/13/CEE. — 2. Il contenuto della normativa di attuazione. — 3. Applicazione immediata della novella. — 4. Ambito applicativo. Generalità. — 5. La disciplina: generalità. — 6. Significativo squilibrio e buona fede: la clausola generale. — 7. La presunzione di vessatorietà. — 8. Le singole clausole. — 9. La prestazione di servizi finanziari e le clausole di indicizzazione. — 10. Il coordinamento con gli artt. 1341-1342 c.c. — 11. Nessi.

1. La consolidazione della novella codicistica sulle clausole vessatorie nel codice del consumo e l'attuazione della direttiva n. 93/13/CEE. Il legislatore del codice 'settoriale' del 2005 ha inserito nel nuovo testo normativo anche la disciplina comunitaria sui contratti dei consumatori in precedenza collocata nel codice civile. Quest'ultima scelta, inusuale rispetto all'impiego fino ad allora prevalente della legislazione speciale, aveva formato oggetto di discussione in dottrina e nel corso dei lavori preparatori. Tra le disposizioni introdotte nel codice civile, oltre alla disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo (disciplinate quindi agli artt. 1519-*bis* ss. c.c.), uno spazio particolare occupava l'attuazione della direttiva n. 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori (in allora gli artt. da 1469-*bis* fino a 1469-*sexies*), che ha rappresentato il più importante intervento legislativo in materia di disciplina di attività di impresa e tutela dei consumatori (v., sul punto, ALPA, ROSSI CARLEO, 2005, 25).

La collocazione nel codice civile, posta in chiusura del titolo II del libro IV (in forza dell'art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52), sui contratti in generale, era parsa preludere ad una consolidazione interna al codice civile della disciplina dei contratti dei consumatori. La scelta legislativa, conforme alle previsioni della l. n. 229 del 2003, di procedere alla codificazione 'di settore' ha coerentemente condotto, tuttavia, ad espungere dal corpo del codice civile le due discipline sulle clausole vessatorie e sulle garanzie nella vendita di beni di consumo, collocandole nel codice speciale, e ciò in seguito ai rilievi espressi in proposito, sul progetto di decreto legislativo (che inizialmente non assorbiva la normativa consumeristica del codice civile), dal Consiglio di Stato (CS, AG, sez. cons., 20 dicembre 2004, n. 11602, § 7).

Prima della consolidazione, l'attuazione nel titolo II del libro quarto del codice civile era apparsa più corretta delle altre soluzioni proposte nel corso del procedimento di attuazione (di seguito all'art. 1342 o all'art. 2062 c.c.; i materiali si leggono in BARENGHI, 1996, 261; CESARO, 1996, 665; DE NOVA, 1996, 65).

2. *Il contenuto della direttiva n. 93/13/CEE.* Termine estratto capitolo *Attuazione*. Dal punto di vista del

Parte IV

SICUREZZA E QUALITÀ

Titolo I

SICUREZZA DEI PRODOTTI

BIBLIOGRAFIA

CANTÙ, *Il decreto legislativo 17.3.95 n. 115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, RC, 1996, 799; CANTÙ, *La legge comunitaria per il 1994 e la sicurezza dei prodotti: un aggiornamento*, RC, 1996, 1051; CONDINANZI, *L'attuazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti*, C IMPR/E, 1996, 941; MANSANI, *Gli oneri di informazione sulla sicurezza dei prodotti*, NGCC, 1996, 269; VALSECCHI, « Consumer protection » e legislazione nazionale, C, 1996, 163; CARUSO, *D.lg. 115/1995: i nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore*, D RESP, 1997, 428; BARTOLINI, REPEGOSI, *Il codice dei diritti del consumatore*, Piacenza, 2002; PALMIERI, *Richiamo ope iudicis di veicoli potenzialmente nocivi: quando la sicurezza dei prodotti si combina con la tutela collettiva dei consumatori*, FI, 2002, I, 2901; BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, RTDPE, 2003, I ss.; CORDIANO, *La nuova direttiva sulla sicurezza dei prodotti n. 2001/95/CE e lo stato di applicazione nell'ordinamento nazionale*, V NOT, 2004, 513; MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2004; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dominatici e politico-criminali*, Milano, 2004; RUSCELLO, *La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona*, V NOT, 2004, 139; ALBANESE, *La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto italiano ed europeo*, EUR DIR PRIV, 2005, 977; BELLISARIO, in ALPA, ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005, 673 ss.; CARNEVALI, *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, RC, 2005, 3; CORDIANO, *La disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti e la dottrina tedesca del Schutzgesetz*, RDC, 2005, 486; CORDIANO, *Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori*, Padova, 2005; ITALIA (a cura di), *Codice del consumo. Commento al d.lg. 6 settembre 2005, n. 2006*, Milano, 2006; DONINI, CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, Padova, 2007; MARRA, *Il caso « Apocalypto ». Opera cinematografica e diritti riconosciuti al consumatore*, GM, 2007, 3019; PALAZZO, PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007; VETTORI (a cura di), *Codice del consumo*, Padova, 2007; CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009; VETTORI (a cura di), *Codice del consumo*, Padova, 2009; BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, 2010, 437 ss.; PICCIANO, *Decisione della Commissione UE 16 dicembre 2009, n. 2010/15/UE, recante Linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti*, C, 2010, 418; MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, *Diritto penale contemporaneo*, 9 maggio 2011; SANTOSUOSSO, BOSCARATO, CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, NGCC, 2012, 494 ss.; ARBOUR, *Tecnica e prodotti difettosi: intrecci ed indifferenza*, D RESP, 2013, 89 ss.; BANORRI, *Danni da uso del cellulare e (ir)responsabilità del produttore?*, RCP, 2013, 1174; CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013; FABRIZIO SALVATORE, *Quando la bombola (di gas liquido) diventa una bomba: tra causalità e probabilità causale*, D RESP, 2013, 601 ss.; GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013; SIMONINI, *La responsabilità da prodotto e l'interpretazione conforme al diritto comunitario*, C IMPR, 2013, 220; BELL, *Scarpe tossiche e pericolo penalmente rilevante: brevi note a una sentenza del Tribunale di Milano*, *Diritto penale contemporaneo*, 6 maggio 2014; AL MUREDEN, *Il danno da "prodotto conforme". Le soluzioni europee e statunitensi nella prospettiva del Transatlantic trade and investment partnership (TTIP)*, C IMPR, 2015, 388; BELLISARIO, *Il danno da prodotto*

conforme tra regole preventive e risarcitorie, EUR DIR PRIV, 2016, 841; PALMERINI, *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, RCP, 2016, 1815; BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Milanofiori-Assago, 2017, 566 ss.; SIMONINI, *Uso del cellulare al volante di una vettura: il caso Modisette vs Apple*, D RESP, 2017, 531; FUSARO, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, NGCC, 2020, 1344 ss.

- 102** **Finalità e campo d'applicazione.** — 1. *Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.*
2. *Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.*
3. *Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.*
4. *Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.*
5. *Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.*
6. *Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.*

SOMMARIO

1. Finalità della disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti. — 2. Ambito di applicazione. — 3. Il rapporto fra disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti e le discipline speciali. — 4. Esclusioni. — 5. Nessi.

1. Finalità della disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti. La disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti è stata originariamente introdotta nell'ordinamento nazionale attraverso il recepimento della direttiva del 29 giugno 1992, n. 92/59/CEE per mezzo del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 115, successivamente modificato ad opera del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 172, attuativo della direttiva del 3 dicembre 2001 n. 2001/95/CE. Tali norme perseguono l'obiettivo di **prevenire rischi rilevanti per l'interesse generale**, assicurando uno standard uniforme di sicurezza e di salute per le persone e rafforzando una migliore circolazione dei beni, coerentemente a quanto stabilito dagli artt. 114 e 168 TFUE (CORDIANO, 2004, 515). La sicurezza dei prodotti non costituisce infatti oggetto di una autonoma situazione soggettiva che fa capo a individui determinati, ma configura piuttosto un interesse generale della collettività a prevenire possibili pregiudizi ad altri e diversi diritti della persona (ALBANESE, 2005, 1008). Inoltre, l'art. 169 TFUE, relativo alla tutela dei consumatori, pone fra gli obiettivi generali dell'Unione europea la promozione di un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, perseguito attraverso l'adozione di misure di

armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri. Nondimeno, così come affermato nel considerando 2 della direttiva n. 2001/95/CE, le norme in commento assolvono all'ulteriore compito di **migliorare il funzionamento del mercato interno**, evitando che eventuali disparità o lacune delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il livello di tutela dei consumatori possano costituire degli ostacoli agli scambi e alla libera circolazione delle merci nel mercato comune (CARNEVALI, 2005, 4). In definitiva, tali disposizioni testimoniano una crescente attenzione nella politica dell'Unione europea verso la realizzazione di obiettivi che non si esauriscono nella creazione di un mercato unico ma implicano la protezione di interessi non patrimoniali quali la salute e la sicurezza del consumatore, che viene così in considerazione non solo come parte del processo economico contrapposta all'impresa ma anche e soprattutto come persona portatrice in quanto tale di valori meritevoli di una tutela autonoma e distinta rispetto a quella volta ad assicurare la trasparenza e l'equilibrio degli scambi e il corretto ed efficiente funzionamento dei meccanismi concorrenziali (ALBANESE, 2005, 978).

Siffatta attenzione è dimostrata, da ultimo, dall'art. 38 CEDU che include fra le politiche dell'Unione il perseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

Analoghe finalità sono perseguite dalla corrispondente legislazione nordamericana che, peraltro, non appare dissimile a quella europea neppure per l'architettura delle fonti, ossia l'utilizzo di una disciplina generale di tipo « orizzontale » intersecata da norme speciali di tipo « verticale », né per la *governance* del settore, affidato ad agenzie pubbliche deputate a individuare gli *standard* di sicurezza (AL MUREDEN, 2015, 388).

2. Ambito di applicazione. Come chiarito dalla Commissione europea nella periodica relazione sull'attuazione della direttiva n. 2001/95/CE, tale *corpus* normativo impone che tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato dell'UE siano sicuri, costituendo una rete di sicurezza che garantisce che tutti i prodotti e i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori siano coperti dai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva, anche se non sono coperti da alcuna specifica normativa eurolunitaria. È altresì chiarito che la direttiva si applica a tutti i canali di vendita, *offline* e *online* [Commissione europea, *Relazione sull'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti* (relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio), COM(2021) 342 final, 30 giugno 2021]. Posto in luce il fine perseguito dal legislatore europeo e venendo alle singole disposizioni nazionali di recepimento, il primo riferimento è l'art. 3, c. 1, lett. *e*, a cui si rinvia, recante la definizione di prodotto cui si applica la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti. Pertanto, non è applicabile ai servizi, così come chiarito dal considerando 9 della direttiva n. 2001/95/CE, fatta eccezione per i prodotti forniti o messi a disposizione dei consumatori nell'ambito di una prestazione di servizi per essere utilizzati dagli stessi. Inoltre, secondo TAR Lazio, II-*quater*, 14 marzo 2007, n. 2301, non è accoglibile la tesi per cui l'espressione « sicurezza e qualità di prodotti » sarebbe riferita unicamente ai beni mate-

riali di qualsiasi tipo e non anche all'opera cinematografica. Infatti, secondo i giudici amministrativi, nella definizione di « prodotto », data dallo stesso art. 3 c. cons. non sarebbe rinvenibile una limitazione ai soli beni materiali, riguardando essa « qualsiasi » prodotto destinato al consumo, sia diretto che indiretto. Al contrario, la circostanza che si faccia espresso riferimento a qualsiasi prodotto destinato al consumatore « anche nel quadro di una prestazione di servizi », evidenzia l'intento del legislatore di ricomprendere nel concetto di prodotto anche beni immateriali. Ad ogni buon conto, proprio con riguardo all'opera cinematografica, il TAR Lazio ha ritenuto che non si sia in presenza di un bene immateriale, atteso che l'attività complessa diretta alla realizzazione di un film viene solitamente qualificata « produzione cinematografica », stante l'esistenza di un « produttore » che impiega ingenti capitali, attrezzature tecniche ed artisti in un ciclo produttivo destinato a sfociare in un'opera filmica che costituisce un tangibile e concreto prodotto cinematografico. Inoltre, la sicurezza del film in questione — *id est* la eventuale pericolosità della sua visione da parte di un pubblico di età inferiore ai quattordici anni che potrebbe trovare spunto per atti emulativi —, non è conseguenza dell'opera cinematografica intesa come frutto dell'ingegno, bensì della materiale produzione cinematografica destinata come tale al consumo. A ciò consegue l'assoggettamento delle opere cinematografiche alla disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti con l'effetto di poter disporre il divieto alla visione del film, qualora la medesima possa attentare alla sicurezza psicofisica dei minori (MARRA, 2007, 3019).

Da ultimo, l'avvento delle nuove tecnologie ha posto una serie di interrogativi anche in ordine alla riconduzione delle stesse all'ambito applicativo della direttiva n. 2001/95/CE. Specificamente, si sostiene la sottoposizione dei *robot* alla disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti per la parte non coperta dalla direttiva del 17 maggio 2006 n. 2006/42/CE, relativa alle macchine, giacché quest'ultima può riguardare le componenti meccaniche ma non anche le attività del *robot* connesse all'autonomia e alle capacità cognitive di cui potrebbe essere dotato (SANTOSUOSSO, BOSCARATO, CAROLEO, 2012, 494). Infatti, i sistemi robotici si apprestano ad essere introdotti con sempre maggiore frequenza in ambienti comuni, a stretto contatto con l'uomo, uscendo dallo stretto perimetro cui sono stati tradizionalmente confinati (ossia, l'ambito industriale, caratterizzato, peraltro, dalla presenza di spazi progettati per accoglierli e di personale addestrato specificamente al loro uso). Pertanto, l'inserimento dei *robot* nella vita quotidiana (ad esempio, i *robot* mobili destinati ad operare nel traffico stradale o a offrire assistenza a persone disabili, pure collocati in abitazioni private) è destinato a porre profonde problematiche sulla sicurezza del loro impiego, proprio per ciò che concerne la menzionata autonomia, che caratterizza il principale elemento di innovazione (PALMERINI, 2016, 1815). Peraltro, la rilevanza del tema emerge a partire dalla comunicazione della Commissione europea in materia di intelligenza artificiale dove sono messi in risalto pure gli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti con questa caratteristica [Commissione europea, Termine estratto capitolo *10* (comunicazione al Par-